DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI POSSESSO INGIUSTIFICATO DI VALORI E DI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 2

Nuova ipotesi di possesso ingiustificato di valori

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, gli imputati di uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, prima parte, del codice penale, i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilita' di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e il denaro, i beni o le altre utilita' sono confiscati.

Versione in vigore dal 20 settembre 1993, non più in vigore dal 20 novembre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione
Estremi	Decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-tema-di-possesso-ingiustificato-di-valori-e/art-2-nuova-ipotesi-di-possesso-ingiustificato-di-valori/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it